



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI MILANO

SEZIONE 16

riunita con l'intervento del Signor:

<input type="checkbox"/>	D'ANDREA	FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PILELLO	PIETRO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MACCHIAROLA	MARIA CARMELA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5373/2015 depositato il 11/06/2015
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B03AC06536/2014 IRES-ALTRO 2009
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B03AC06536/2014 IVA-ALTRO 2009
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B03AC06536/2014 IRAP 2009
- contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:
F.V. METALLI S.R.L.
L.R. DELL'AQUILA ANDREA
VIA SAN GIOV. BATT. DE LA SALLE 4/A 20132 MILANO MI

difeso da:
DR. PROVAGGI GIAMPAOLO
DR. PICARIELLO ALBERTO
GALLERIA DEL CORSO 2 20122 MILANO MI

- sul ricorso n. 6385/2015 depositato il 27/07/2015
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B03AC00014/2015 IRES-ALTRO 2010
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B03AC00014/2015 IVA-ALTRO 2010
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B03AC00014/2015 IRAP 2010
- contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:
F.V. METALLI S.R.L.

SEZIONE

N° 16

REG.GENERALE

N° 6373/2015 (riunita)

UDIENZA DEL

23/11/2015 ore 09:30

N° 10341/16/15

PRONUNCIATA IL:

23/11/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21 DIC 2015

Il Segretario

IL SEGRETARIO di Sezione

Direttore Tributario
Elena Gasorio

[Signature]



(segue)

L.R. DELL'AQUILA ANDREA
VIA SAN GIOV. BATT. DE LA SALLE 4/A 20132 MILANO MI

difeso da:
DR. PROVAGGI GIAMPAOLO
DR. PICARIELLO ALBERTO
GALLERIA DEL CORSO 2 20122 MILANO MI

SEZIONE

N° 16

REG.GENERALE

N° 5373/2015 (runitificato)

UDIENZA DEL

23/11/2015 ore 09:30

R.G.R. nn. 5373/15 per l'anno 2009 e 6385/15 per l'anno 2010 F.V. Metallica Srl

Oggetto della domanda

Richiesta di annullamento degli avvisi di accertamento e delle conseguenti imposte come dal prospetto che segue

Avviso di accer.to	Magg. Iva acc.	Magg. IRES acc.	Magg. Irap acc.	Sanz. Pec. Unica erog.	Σ
T9B03AC06536/2014	3.509.857,00	4.800.629,00	684.709,00	7.200.943,00	16.196.138,00
T9B03AC00014/2014	13.899.873,00	19.213.105,00	2.724.218,00	28.819.657,00	64.656.853,00
	17.409.730,00	24.013.734,00	3.408.927,00	36.020.600,00	80.852.995,00

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La società F.V. Metalli Srl, rappresentata e difesa come in atti, chiede l'annullamento degli avvisi di accertamento sopra menzionati emessi dall'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale I di Milano, in rettifica delle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni 2009 e 2010. Gli avvisi di accertamento traggono origine dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza - Tenenza Gorgonzola, notificato il 17 ottobre 2013.

Ai fini della presente controversia appare rilevante segnalare da subito che con decreto emesso in data 21 maggio 2012 dal Tribunale di Milano nell'ambito del procedimento n. 3647/10 R.G.N.R. e 2010/11 R.G.G.I.P. sono state sottoposte a sequestro preventivo tutte le quote sociali della odierna ricorrente, e che l'assemblea dei soci, tenutasi in data 14 giugno 2012, nominava quale amministratore unico della detta società il Dottor Andrea Dell'Aquila.

Ancora rilevante appare evidenziare, ai fini del decidere, che il menzionato procedimento penale si è concluso con sentenza di patteggiamento depositata il 28 ottobre 2013; sentenza divenuta definitiva il 5 ottobre 2013. Detto pronunciamento ha comportato la confisca definitiva, e la conseguente acquisizione nel patrimonio indisponibile dello Stato italiano, del 100% del capitale sociale di F.V. Metalli Srl. La società F.V. Metalli srl, è passata così a carico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Parte ricorrente lamenta ed eccepisce il mancato propedeutico invito a comparire di cui all'art. 5 D. Lgs. 218/97 e riferisce dell'esito negativo dell'istanza di accertamento con adesione proposta ai sensi dell'art. 6 stesso decreto legislativo. Segnala inoltre che la controversia per l'anno 2008, avente gli stessi presupposti e la stessa materia imponibile accertata, si è conclusa con l'accoglimento della domanda formulata da parte ricorrente, ovvero con il riconoscimento di applicabilità del 2° co. dell'art. 50 del D. Lgs. 159/2011.

Tutto ciò premesso, la difesa di parte ricorrente passa in rassegna i singoli rilievi formulati dall'Ufficio accertatore, consistenti nella eccezione di indeducibilità di costi relativi all'acquisto di materiale effettuato da ditte ritenute "cartiere", o comunque soggettivamente inesistenti; nell'attribuzione alla ricorrente, ai fini delle imposte dirette, di ricavi relativi alla cessione di materiale effettuata da altre ditte; nella riproposizione degli stessi rilievi ai fini della determinazione della base imponibile ai fini Irap e quindi con il ricalcolo dell'Iva dovuta in considerazione delle indicate contestazioni.

Riepilogato il contenuto degli atti impugnati, parte ricorrente ne eccepisce la nullità ritenendo si sia determinata la inesistenza del debito tributario per intervenuta confusione ai sensi del 2° co. dell'art. 50 del D. Lgs. 159/2011 e del richiamato art. 1253 codice civile. L'esame dei citati provvedimenti consente di acquisire in questa sede che la confisca delle quote societarie consegue alla acclarata attività illecita dei signori Vivacqua, Davide, Gaetano e Paolo, e quindi dei proventi da questi conseguiti a seguito delle accertate loro condotte delittuose.

Pretendendo il pagamento delle imposte e delle sanzioni accertate, osserva parte ricorrente, l'Ufficio resistente entrerebbe in contraddizione con se stesso perché finirebbe con il rifiutare nei fatti ciò che ha fermato con la propria attività accertativa. Nel mentre l'art. 50 del D. Lgs. 159/2011 sopra menzionato esplicitamente dispone l'estinzione dei crediti erariali per confusione ai sensi dell'art. 1253 del codice civile.

La difesa di parte ricorrente eccepisce ancora la nullità degli atti impugnati per mancata allegazione dei documenti citati nel PVC ma anche per acritico rinvio alle motivazioni del PVC redatto dalla Guardia di Finanza. Ritene ancora che l'Ufficio, operando i recuperi sopra descritti, abbia erroneamente applicato il co. 4-bis dell'art. 14 della legge 537/93 e che abbia violato l'art. 8 co. 2 del decreto legge 16/2012.

In sostanza, disconoscendo costi essenziali per l'esercizio dell'attività, l'Ufficio perviene ad aberranti risultati economici, tra i quali la ricarica sul costo del venduto, che risulta applicata nella misura di oltre il 6.700%. Dati tutti che non consentono di poterli considerare rappresentativi dell'effettiva capacità reddituale della società accertata. Ne consegue per parte ricorrente l'errata applicazione degli artt. 85 e 109 del d.p.r. 917/86, ma anche degli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 446/97. Ed, in ultima analisi, la violazione dell'art. 53 della Costituzione.

Violate risulterebbero anche le norme che delineano il sistema complessivo dell'imposta sul valore aggiunto. E quindi errata applicazione dell'art. 21 e dell'art. 74 del d.p.r. 633/72 da cui consegue, secondo le argomentazioni di parte ricorrente, un arricchimento senza causa dell'Erario ai danni della ricorrente, che poi è sempre espressione dello Stato.

Ancora violate risulterebbero le norme che disciplinano l'applicazione delle sanzioni, per come applicate nella fattispecie in esame.

La difesa di parte ricorrente conclude con la richiesta di sospensione degli avvisi di accertamento impugnati; richiesta esaminata ed accolta da questa Commissione in data 14 settembre 2015.

In data 3 luglio 2015 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle entrate - D.P. I di Milano per contrastare le eccezioni di parte ricorrente sopra riassunte.

Dalle controdeduzioni dell'Ufficio risulta confermato che dalle indagini di Polizia Giudiziaria è emersa l'esistenza di un sodalizio volto alla perpetrazione di un numero rilevante di delitti in materia fiscale con l'impiego di società cartiere operanti fianco a fianco con società realmente operative nel settore del commercio di materiali ferrosi; tutte società facenti capo alla famiglia Vivacqua, ma anche con il coinvolgimento strategico di soggetti esterni risultati legati ai membri di detta famiglia da solidi rapporti fiduciari.

Il meccanismo fraudolento consisteva nell'acquistare in nero, e quindi a prezzi particolarmente vantaggiosi, metalli ferrosi che venivano immessi nel circuito legale a

mezzo di fatture che espongono un'imposta sul valore aggiunto che non sarebbe stata pagata da alcuno.

Il relativo procedimento penale ha comportato prima la confisca del denaro rinvenuto ed il sequestro dei beni (tra cui un elicottero e un'autovettura di pregio), e poi l'acquisizione definitiva al patrimonio indisponibile dello Stato del 100% delle partecipazioni della ricorrente.

Anche l'Ufficio richiama e commenta la sentenza di questa Commissione n. 382/25/15 emessa per il contenzioso relativo all'anno 2008, ponendo in evidenza che a suo avviso quella Commissione non avrebbe correttamente interpretato il 2° co. dell'art. 50 del D. Lgs. 159/2011, norma che ha per oggetto una specifica ipotesi di riunione delle qualità di debitore e di creditore, tramite la confisca penale, per pervenire alla estinzione delle obbligazioni tributarie (appunto per effetto dell'istituto civilistico della confusione). Sostiene, in sostanza, l'Ufficio che la società a responsabilità limitata, essendo un autonomo soggetto di diritto, si distingue dai singoli soci ed è titolare di un proprio patrimonio, costituito dal complesso degli elementi attivi e passivi facenti capo al soggetto societario. Nel mentre oggetto di confisca sono i diritti vantati dai soci sulle quote societarie.

Ne conseguirebbe che la confisca non può che riguardare gli eventuali utili che verranno distribuiti in futuri esercizi e l'eccedenza attiva in caso di liquidazione.

In sostanza l'eccezione dell'Ufficio, peraltro già formulata in sede di appello avverso la sentenza relativa all'anno 2008, consiste nel distinguere tra quote societarie confiscate ai soci e patrimonio della società. L'esame letterale dell'art. 1253 del codice civile porterebbe per l'Ufficio a individuare il debitore nel socio e non nella società, sicché, in mancanza di identità dei soggetti, non scatterebbe il principio della confusione tra debitore e creditore. Anche in considerazione del fatto che parte ricorrente mette in dubbio la legittimità della pretesa erariale. Circostanza che non consentirebbe nell'immediato la piena operatività della pretesa confusione.

Sembrerebbe così che l'Ufficio voglia far emergere la necessità di un rinvio a quando gli atti impugnati diverranno definitivi e sarà quindi avviata l'azione di riscossione. Da qui la sostanziale censura alla sentenza relativa all'anno 2008, nel corpo della quale quei Giudici hanno dato per presupposta l'esistenza del debito erariale riportato nell'avviso di accertamento.

Nel merito l'Ufficio ripercorre gli elementi costituenti il PVC prima e l'avviso di accertamento dopo, contestando le eccezioni di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso e il riconoscimento delle spese di giudizio.

In data 12 novembre 2015 la difesa di parte ricorrente deposita memoria illustrativa per contrastare l'interpretazione che dà l'Ufficio del 2° co. dell'art. 50 del D. Lgs. 159/2011 più volte richiamato. Osserva in particolare che il 1° co. dell'art. 50 si riferisce effettivamente all'attività del concessionario della riscossione, non così per il 2° comma che affronta nella sua generalità le conseguenze di una confisca di beni, siano essi aziende o partecipazioni societarie già sequestrate, nell'ottica dell'art. 1253 codice civile. E conclude che una diversa lettura della norma non può che tradursi in uno sterile aggravio di costi a carico dello Stato perché lo vedrebbe impegnato in una vertenza che lo contrappone a se stesso.



Ribadisce pertanto la richiesta formulata con il ricorso introduttivo della presente controversia.

All'udienza di trattazione i procuratori delle parti ulteriormente illustrano quanto già rassegnato nei propri atti. La Commissione si riserva la decisione.

Sciogliendo oggi la riserva, questa Commissione preliminarmente prende atto delle risultanze del procedimento penale che fissa gli accadimenti in modo incontrovertibile: risultata confermata l'esistenza di una organizzazione criminale avente quale finalità l'evasione fiscale e la truffa ai danni dell'Erario per gli importi, invero rilevanti, riassunti nella tabella di cui sopra. Ma è anche evidente che gli elaborati dell'Agenzia delle entrate espongono risultati inattendibili che meriterebbero un adeguato approfondimento se non fosse prevalente (e pregnante) l'analisi pregiudiziale del contesto nel quale si muove la presente controversia.

Appare, pertanto, prevalente esaminare l'operatività del 2° co. dell'art. 50 del D. Lgs. 159/2011 che così dispone: *"Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'art. 1253 del codice civile"*. Ed a tal fine si aggiunge che oggetto del provvedimento ablativo sono le quote societarie nella misura del 100% della società ricorrente. Ciò ha ingenerato la disputa di cui si è dato conto nel riassumere la posizione delle parti; disputa che sostanzialmente si muove intorno a due concetti:

1) parte ricorrente formula più rilievi nel merito, sicché la pretesa erariale non può considerarsi al momento definitiva e quindi non ha potuto prendere avvio la fase esecutiva;

2) il provvedimento espropriativo del Tribunale di Milano ha interessato le quote societarie, e quindi i diritti dei soci verso la società, ma non l'azienda. Quindi gli utili da ripartire e l'eventuale liquidazione finale del patrimonio societario a seguito della cessazione dell'attività.

Non basta, in sostanza, per l'Ufficio che le partecipazioni della società ricorrente siano integralmente detenute dallo Stato e quindi amministrate dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ma occorre che la pretesa erariale diventi definitiva nel quantum per poi essere reclamata alla società. A nulla rilevando che le quote siano possedute interamente dall'Amministrazione statale.

Anzi l'Ufficio eccepisce la impossibilità della operatività del 2° co. dell'art. 50 del già richiamato D. Lgs. 159/2011 in quanto, ritenendo trattarsi di norma operante nella fase esecutiva, questa fase non si è ancora raggiunta appunto per la non definitività delle imposte dovute. Come dire che la norma sarebbe operativa, e parte ricorrente avrebbe ragione, se rinunziasse a difendersi nel merito eccependo soltanto l'operatività dell'art. 1253 del codice civile.

Non rimane che domandarsi quali possano essere gli effetti finali della presente controversia. Occorre, cioè, domandarsi quali saranno gli effetti finali sul patrimonio dell'azienda e quindi sul nuovo socio "speciale" per effetto del provvedimento ablativo. E la risposta non può che essere una sola: qualunque sia l'imposta dovuta, avremo quale creditore ed anche quale debitore l'Amministrazione dello Stato. Ci si chiede, pur volendo riconoscere fondamento tecnico e giuridico alle osservazioni dell'Agenzia delle entrate, quale potrà essere la differenza nel risultato finale.

In buona sostanza, pur considerando che questo peculiare aspetto dei rapporti tra organi dello Stato non è stato preso in esame dall'art. 24 DL 90/2014, questa Commissione ritiene che quei principi vadano applicati anche alla fattispecie per cui è controversia.

In quest'ottica, l'esegesi del 2° comma dell'art. 50 più volte citato, autorizza a concludere che il provvedimento di confisca del 100% del capitale sociale con l'espressione "*confisca delle quote e dei beni mobili ad esse intestate*" volesse comprendere anche l'azienda posseduta dai soci espropriati.

Ne consegue, ad avviso di questa Commissione, la piena operatività dell'art. 1253 c.c., concretizzandosi la riunione nello stesso soggetto del debitore e del creditore. E quindi l'obbligazione verso l'Erario deve ritenersi estinta da subito, senza attendere, per come pretenderebbe l'Ufficio, che lo sviluppo della controversia ne definisca l'entità, attesa la definitività della sentenza espropriativa.

Una diversa decisione porterebbe ad un inutile aggravio di costi.


Il ricorso di parte ricorrente è pertanto meritevole di accoglimento, così come, per le stesse ragioni, vanno compensate le spese di giudizio.

P. Q. M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.

Decisa in Milano il 23 novembre 2015.

Il relatore



Il Presidente

